



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE PER GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI RICHIEDE
ADEGUATA MOTIVAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 20/1/2026, n. 631

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Montagna Alfredo

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE -

Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla
sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale – Assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza – Ulteriori gravi
ed eccezionali ragioni - Obbligo di motivazione – Sussistenza.

Massima

In tema spese di lite, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole
ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento
della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come
modificato dal d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, ma è estensibile
ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, tuttavia, richiedono
adeguata motivazione.

Rif. normativi

Art. 92, comma 2, c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 3, 8/3/2024 , n. 6424, Rv. 670340 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025